

(N. 1704-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 7^a Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) del Senato della Repubblica nella seduta del 14 novembre 1956

modificato dalla 7^a Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 2 agosto 1957 (V. Stampato n. 2560)

presentato dal Ministro dei Lavori pubblici
(ROMITA)

di concerto col Ministro dell'Interno
(TAMBRONI)

col Ministro degli Affari Esteri
(MARTINO)

col Ministro di Grazia e Giustizia
(MORO)

col Ministro delle Finanze
(ANDREOTTI)

col Ministro dei Trasporti
(ANGELINI)

col Ministro dell'Industria e del Commercio
(CORTESE)

col Ministro della Difesa
(TAVIANI)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(COLOMBO)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 7 AGOSTO 1957

Norme per i freni e le segnalazioni acustiche e visive dei velocipedi
e per la segnalazione notturna dei veicoli a trazione animale.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Norme per le segnalazioni visive dei velocipedi.

Art. 1.

Le biciclette ed i tricicli anche con motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cmc. devono essere forniti:

a) per le segnalazioni acustiche: di un campanello azionabile senza staccare le mani dal manubrio ed il cui suono possa essere avvertito almeno a 30 metri di distanza;

b) per le segnalazioni visive: anteriormente di un fanale a luce bianca o gialla non abbagliante; posteriormente di un fanale a luce rossa e di un dispositivo a luce riflessa rossa.

Le biciclette ed i tricicli, inoltre devono essere muniti, sui pedali, di dispositivi a luce riflessa arancione.

Nelle ore e nei casi in cui è obbligatoria la accensione del fanale, ai termini dell'articolo 41 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, i veicoli indicati nel primo comma devono essere condotti a mano se i fanali od i dispositivi a luce riflessa non sono sufficienti.

Art. 2.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per i trasporti, sono determinate le caratteristiche tecniche e le modalità di applicazione dei campanelli, dei fanali e dei dispositivi a luce riflessa preveduti dall'articolo 1.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Norme per i freni e le segnalazioni acustiche e visive dei velocipedi e per la segnalazione notturna dei veicoli a trazione animale.

Art. 1.

I velocipedi debbono essere muniti:

a) per la frenatura: di due freni indipendenti ad azione pronta ed efficace;

b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;

c) per le segnalazioni visive: anteriormente di una luce bianca o gialla; posteriormente di una luce rossa o di un idoneo dispositivo a luce riflessa rossa. Inoltre i pedali debbono essere muniti di dispositivi a luce riflessa arancione.

Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del precedente comma non si applicano quando si tratti di velocipedi in competizioni sportive.

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello dei trasporti sono stabilite le caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi di segnalazione visiva.

Art. 2.

I veicoli a trazione animale debbono essere muniti:

1) anteriormente di una segnalazione a luce propria, bianca non abbagliante, collocata a sinistra e visibile di notte ed in normali condizioni atmosferiche nella direzione di marcia da almeno 100 metri di distanza. Sono consentiti due segnali, purchè collocati simmetricamente;

2) posteriormente di due segnali riflettenti rossi collocati in modo che risultino pienamente visibili, quali che siano la struttura

Art. 3.

Chiunque contravviene alle disposizioni dell'articolo 1 ed a quelle contenute nel decreto presidenziale preveduto dall'articolo 2 è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.

Art. 4.

Ai negozianti ed ai noleggiatori è vietato vendere o noleggiare biciclette e tricicli, anche con motore ausiliario di cilindratura fino a 50 cmc. che non siano provvisti degli apparecchi indicati nell'articolo 1.

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire ottomila a lire ventimila.

Art. 5.

Le disposizioni di cui alla presente legge sostituiscono l'articolo 50 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con il regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e il regio decreto-legge 22 dicembre 1938, n. 2139, convertito in legge, con modifiche, con la legge 29 maggio 1939, n. 921.

La presente legge entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

del veicolo e la conformazione del carico, a non meno di metri 100 di distanza, in condizioni atmosferiche normali se investiti dalla luce di un faro regolamentare di autoveicolo.

L'accensione del segnale a luce propria è obbligatoria durante la marcia del veicolo da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere; è altresì obbligatoria anche di giorno in caso di nebbia o di foschia, nonchè durante le soste, salvo che queste avvengano negli spazi nei quali sono consentite ed i veicoli siano resi visibili dalla illuminazione stradale.

Art. 3.

Le disposizioni del precedente articolo 2 debbono essere osservate da ciascun veicolo anche nel caso di più veicoli i quali marcino in colonna.

Art. 4.

La inosservanza delle disposizioni della presente legge è punita con l'ammenda da lire 500 a lire 5.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 300.

Art. 5.

Le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del decreto interministeriale, di cui all'ultimo comma dell'articolo stesso.